



STATUTO dell' ENTE UNICO PER LA FORMAZIONE E LA SALUTE E SICUREZZA

Repertorio n.48432 Raccolta n.21639

Avv. ERNESTO MARCIANO
NOTAIO
LARGO SAN GIORGIO 6
30033 NOALE
TEL. 041 - 580 1987

REGISTRATO A:
VENEZIA
il 20/04/2023
al n. 9451 / 1T

Stralcio

Articolo 1 Costituzione

1. Ai sensi dell'art. 14 e segg. del Codice Civile è costituito tra CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, CNA VENETO, CASARTIGIANI VENETO e FENEALUIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL del VENETO, un Ente Bilaterale Paritetico Regionale per la formazione, la salute e la sicurezza per l'artigianato edile ed affini del Veneto denominato **SICURFORM Veneto**.

Articolo 2 Scopi statutari

1. L'Ente ha lo scopo di incrementare e migliorare la qualificazione delle maestranze e delle imprese edili **e di attivare ogni utile iniziativa volta a favorire la cultura della salute e sicurezza in conformità agli indirizzi indicati dalle Parti Sociali costituenti l'Ente stesso.**

Nel campo della sicurezza, l'Ente ha lo scopo di rendere operative le intese siglate tra le Parti Sociali costituenti in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, di promuovere lo studio delle problematiche inerenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, l'igiene del lavoro ed in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti, predisponendo materiali informativi e didattici e promuovendo o partecipando ad iniziative idonee allo scopo. **Può inoltre prevedere l'attivazione di specifici interventi a favore di imprese e lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro ANCHE ATTRAVERSO VISITE NEI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DI TECNICI ABILITATI, CHE SARANNO DISCIPLINATI CON SUCCESSIVO REGOLAMENTO ATTUATIVO APPROVATO DALLE PARTI SOCIALI COSTITUENTI L'ENTE.**



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REV. GENNAIO 2023

Articolo 2 - Definizioni

ee) **«organismi paritetici»**: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;

Articolo 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

3. **GLI ORGANISMI PARITETICI POSSONO SOPPORTARE LE IMPRESE NELL'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI TECNICHE E ORGANIZZATIVE DIRETTE A GARANTIRE E MIGLIORARE LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;**

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.



4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.

6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, POSSONO EFFETTUARE, NEI LUOGHI DI LAVORO RIENTRANTI NEI TERRITORI E NEI COMPARTI PRODUTTIVI DI COMPETENZA, SOPRALLUOGHI PER LE FINALITÀ DI CUI AL COMMA 3.

7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

CIRCOLARI

Circolare N. 20 del 2011 del 29/07/2011- Oggetto: attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.

Note all'Art. 51

Richiami all'Art. 51:

- Art. 2, co. 1, lett. v) - Art. 37, co. 7-bis - Art. 99, co. 3



REGOLAMENTO di ATTUAZIONE

ex. art. 3 c. 5 dello STATUTO

1. PRINCIPI
2. CHI SIAMO
3. SCOPI STATUTARI
4. **VISITE NEI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DI TECNICI ABILITATI E LORO REQUISITI (INTEGRAZIONE APPROVATA DAL CG IL 18 APR. 24)**
5. COLLABORAZIONE CON ENTI E STRUTTURE PER L' OPERATIVITÀ E REQUISITI DEGLI STESSI
6. REQUISITI DEI FORMATORI CHE COLLABORANO CON SICURFORM VENETO
7. COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA
8. TENUTA INFORMATIVA CONTABILE E DI GESTIONE
9. CODICE ETICO
10. INTERPRETAZIONI - INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO

4) VISITE nei LUOGHI di LAVORO da parte di TECNICI ABILITATI e loro requisiti

I tecnici di cui al punto 3, per poter svolgere interventi a favore di imprese e lavoratori in materia di salute e sicurezza attraverso sopralluoghi /visite in cantiere, dovranno dimostrare di possedere specifiche competenze tecniche ed avere approfondita conoscenza della legislazione in materia di salute sicurezza sul lavoro e delle sue applicazioni nel comparto delle costruzioni e dell'ingegneria civile.

Dovranno inoltre partecipare a momenti formativi e di aggiornamento periodici, promossi da SICURFORM Veneto, per consolidare e migliorare le proprie competenze tecniche, per condividere le azioni preventive e le procedure di accesso al cantiere, nonché per accrescere le capacità di interfacciarsi con le varie figure che operano in cantiere

Fermi restando i requisiti di cui sopra, i tecnici potranno essere liberi professionisti o dipendenti di Associazioni costituenti o Strutture -anche territoriali- di diretta emanazione delle stesse.

Omissis

I dati aggregati sui rapporti di visita, saranno oggetto di specifiche elaborazioni ed analisi annuali. Conseguentemente il CdA, sentite le parti sociali, potrà definire e mettere in atto iniziative ed azioni volte a migliorare le condizioni di sicurezza e salute nei cantieri edili

Approvato dal CG 18 aprile 24